Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 12 luglio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010** -
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963, n. 915.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria di Gesù nel comune di Corleone (Palermo) Pag. 3602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963, n. 916.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Compagnia di Sant'Angela Merici », detta anche « Compagnia di Sant'Orsola Figlie di Sant'Angela Merici, ovvero Orsoline di Famiglia », con sede in Siracusa Pag. 3602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 917.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Oratorio Salesiano San Giovanni Bosco », con sede in Trieste Pag. 3602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 918.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale, con sede in Roma, dell'Istituto dello Spirito Santo. Pag. 3602

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1963.

Scioglimento degli Organi di amministrazione dell'Azienda Monopolio Banane e nomina del commissario straordinario. Pag. 3603

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1963.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia . . . . Pag. 3603

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1963.

Proroga di concessioni in materia di temporanea importazione Pag. 3603

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1963.

Nomina del colonnello Mari Carlo a consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato Pag. 3605

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara Pag. 3605

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Istituzione della sezione doganale di Forlì, dipendente dalla dogana di Bologna Pag. 3605

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini generali fiduciari di Mantova » a ricevere in deposito nella succursale di Carpi del Magazzino generale da essa esercitato, merci varie nazionali e nazionalizzate, oltre il formaggio grana reggiano-parmigiano Pag. 3605

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964 . . Pag. 3606

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « **Struttura della materia** » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa . . . . . . Pag. 3608

Vacanza della cattedra di « **Diritto penale** » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari. Pag. 3608

Vacanza della cattedra di « **Esegesi delle fonti del diritto romano** » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata . . . . Pag. 3608

Vacanza della cattedra di « Tecnica bancaria e professionale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bari . . . . Pag. 3608

Esito di ricorso . . . . Pag. 3608

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia) . . . . Pag. 3608

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cattolica di consumo », con sede in Santa Margherita Capannori (Lucca) . . . Pag. 3608

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona . . . . Pag. 3608

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), e nomina di un commissario governativo Pag. 3608

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Fra gli agricoltori della zona del comune di Bisaccia », con sede in Bisaccia (Avellino) . . . . Pag. 3608

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di consumo « Lavoro ed Economia », con sede in Marano Principato (Cosenza) . . . . Pag. 3608

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 3609

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania ed il Molise - Napoli:

Approvazione del piano di zona del comune di Ginestra degli Schiavoni . . . . Pag. 3609

Approvazione del piano di zona del comune di Roccamonfina . . . . Pag. 3609

Approvazione del piano di zona del comune di Sparanise. Pag. 3609

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Piemonte: Approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare della città di Asti . . . . Pag. 3609

Ministero della sanità: Avviso di rettifica . . . Pag. 3609

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Concorso per esami a centotrentuno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali . . . . Pag. 3610

Ministero dei trasporti:

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a centosessantasette posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 3615

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a sei posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 3616

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a ottantatre posti di aiuto applicato tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . Pag. 3616

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a dieci posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . Pag. 3616

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 185 DEL 12 LUGLIO 1963:

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi agricoli applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 per il periodo dal 12 novembre 1962 al 30 aprile 1963.

(4650)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963, n. 915.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Santa Maria di Gesù nel comune di Corleone (Palermo).

N. 915. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 7 ottobre 1962, integrato con dichiarazione del 15 marzo 1963, relativo alla erezione della Parrocchia di Santa Maria di Gesù nel comune di Corleone (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1963, n. 916.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Compagnia di Sant'Angela Merici », detta anche « Compagnia di Sant'Orsola Figlie di Sant'Angela Merici, ovvero Orsoline di Famiglia », con sede in Siracusa.

N. 916. Decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della « Compagnia di Sant'Angela Merici », detta anche « Compagnia di Sant'Orsola Figlie di Sant'Angela Merici, ovvero Orsoline di Famiglia », con sede in Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 80. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 917.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Oratorio Salesiano San Giovanni Bosco », con sede in Trieste.

N. 917. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Oratorio Salesiano San Giovanni Bosco », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1963, n. 918.

Riconoscimento della personalità giuridica della Procura generale, con sede in Roma, dell'Istituto dello Spirito Santo.

N. 918. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Procura generale, con sede in Roma, dell'Istituto dello Spirito Santo.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1963
Atti del Governo, registro n. 171, *foglio n.* 78. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 luglio 1963.

Scioglimento degli Organi di amministrazione dell'Azienda Monopolio Banane e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2085, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 899;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1938, n. 227, convertito nella legge 30 dicembre 1938, n. 2086;

Visto il regio decreto 27 luglio 1940, n. 1880;

Vista la legge 29 aprile 1953, n. 430;

Considerata la necessità di procedere al riordinamento degli Organi e delle funzioni dell'Azienda Monopolio Banane;

Considerata la conseguente esigenza, in attesa del nuovo assetto dell'Azienda Monopolio Banane, di nominare un commissario straordinario in sostituzione degli Organi di amministrazione della medesima;

Sulla proposta del Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Gli Organi di amministrazione dell'Azienda Monopolio Banane sono sciolti.

Art. 2.

Il dott. Pompilio Pasquale è nominato commissario straordinario dell'Azienda Monopolio Banane con poteri sostitutivi degli Organi di amministrazione della Azienda stessa, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e fino al 30 novembre 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 6 luglio 1963

SEGNI

MARTINELLI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1963
Registro n. 22 *Finanze, foglio n.* 398. — BAIOCCHI

(6486)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1963.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 9 febbraio 1963, n. 132, concernente l'istituzione di un Collegio di revisori dei conti presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei revisori dei conti, istituito presso l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è così composto per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto:

Presidente:

Calamita dott. Mario di Nicolangelo, ispettore generale, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Componenti:

Serra dott. Francesco, ispettore generale amministrativo, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Calenda dott. Luigi, vice prefetto, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Sono inoltre nominati i seguenti membri supplenti:

Ceteroni rag. Ornello, direttore di ragioneria di II classe, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Carlucci dott. Marcello, direttore di divisione, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Magnaldi dott. Giovanni, ispettore generale di ragioneria a riposo, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la sanità
JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1963
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 218

(6532)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1963.

Proroga di concessioni in materia di temporanea importazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modificazioni, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1963, registro n. 2 Finanze, foglio n. 20;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 10 aprile 1963;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 31 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 16 febbraio 1963:

CONCESSIONE DA PROROGARE	Data di decorrenza della proroga accordata	Data di scadenza della concessione
1. Aminodiazina (2 amino pirimidina), per la fabbricazione di sulfamidici in genere (con validità fino al 24 giugno 1963)	25 giugno 1963	24 dicembre 1963
2. Autoveicoli completi, per la sostituzione della carrozzeria (con validità fino all'8 giugno 1963)	9 giugno 1963	8 dicembre 1963
3. Canapa, per essere trasformata in semilavorati (pettinati e stoppe) e/o manufatti (fili, spaghi, cordami, tessuti) (con validità fino al 27 giugno 1963)	28 giugno 1963	27 dicembre 1963
4. Cartine, per applicarvi bottoni detinati alla esportazione (con validità fino al 23 giugno 1963)	24 giugno 1963	23 dicembre 1963
5. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000), per la produzione di acido citrico (con validità fino al 30 giugno 1963)	1° luglio 1963	31 dicembre 1963
6. Dicloretano e carbone attivo, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1963)	25 giugno 1963	24 dicembre 1963
7. Etere viniletilico ed acetilacetone, per la fabbricazione di sulfamidici (con validità fino al 15 giugno 1963)	16 giugno 1963	15 dicembre 1963
8. Fili, lastre, nastri di materia metallica, negli spessori o diametri da mm. 0,35 a mm. 3, dorati o laminati a titolo 25 per mille, da impiegarsi nella fabbricazione di occhiali e montature di occhiali da esportare (con validità fino al 18 giugno 1963)	19 giugno 1963	18 dicembre 1963
9. Glucosio ed acetone, per la fabbricazione degli intermedi, dei sali ed esteri dell'acido ascorbico (con validità fino al 24 giugno 1963)	25 giugno 1963	24 dicembre 1963
10. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1963)	1° luglio 1963	31 dicembre 1963
11. Malto, per la fabbricazione della birra (con validità fino al 30 giugno 1963)	1° luglio 1963	31 dicembre 1963
12. Massa di cacao (cacao macinato « Liquor »), per la estrazione del burro di cacao, della polvere e delle bucce (con validità fino al 18 giugno 1963)	19 giugno 1963	18 dicembre 1963
13. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva), per essere purificati (con validità fino al 30 giugno 1963)	1° luglio 1963	31 dicembre 1963
14. Olio di anilina, per la fabbricazione di acetanilide (con validità fino al 24 giugno 1963)	25 giugno 1963	24 dicembre 1963
15. Olive in salamoia, cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in recipienti in legno in genere (mastelli, fusti, barili, ecc.) ed in recipienti di lamiera, per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi per confezioni di peso non superiore a grammi 500) (con validità fino al 24 giugno 1963)	25 giugno 1963	24 dicembre 1963
16. Pigmenti fluorescenti « Day Glo », per la produzione di vernici florescenti (con validità fino al 16 giugno 1963)	17 giugno 1963	16 dicembre 1963
17. Tessuti di cotone, incerati o pegamoidati; finte pelli a base di resine sintetiche con o senza supporto di tessuti; contachilometri e orologi; nastri per ceppi freno; dischi per frizione e segmenti per frizione, per il completamento, la guarnizione e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (con validità fino al 30 giugno 1963)	1° luglio 1963	31 dicembre 1963

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 maggio 1963

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì addì 18 *giugno* 1963
Registro n. 20 *Finanze, foglio n.* 47. — BAJOCCHI

(6563)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1963.

Nomina del colonnello Mari Carlo a consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1962, n. 1848;

Visto il proprio decreto ministeriale del 16 maggio 1963, n. 4597, concernente la cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione aggregato delle Ferrovie dello Stato del colonnello art. S.S.M. Rambaldi Eugenio e la nomina, in sua sostituzione nella carica stessa, del col. a.t. S.G. Mari Carlo;

Vista la successiva nota del Ministero difesa-Esercito del 18 maggio 1963, n. 748/M/Col., con la quale viene proposto di posporre al 1° luglio 1963 la decorrenza dei suindicati provvedimenti;

Decreta:

La decorrenza del 9 maggio 1963, attribuita alla cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione aggregato delle Ferrovie dello Stato del col. art. S.S.M. Eugenio Rambaldi è spostata al 30 giugno 1963 e quella del 10 maggio 1963 attribuita alla nomina nella stessa carica del col. a.t. S.G. Carlo Mari è conseguentemente fissata al 1° luglio 1963.

Roma, addì 22 maggio 1963

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1963
Registro n. 46 bilancio Trasporti, foglio n. 37. — BONOMI

(6573)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1961, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Massa Carrara n. 7131 in data 18 aprile 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito ad altra sede, il rag. Olmi Carlo membro della citata Commissione in rappresentanza dei coltivatori diretti, con il sig. Pennoni Michele.

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Pennoni Michele è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Massa Cararra quale rappresentante dei coltivatori diretti in sostituzione del rag. Olmi Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(6524)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Istituzione della sezione doganale di Forlì, dipendente dalla dogana di Bologna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge doganale 25 settembre 1940, numero 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, che ha stabilito l'organico delle dogane e loro facoltà;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1952, che stabilisce la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visti i decreti ministeriali 25 agosto 1947, 1° settembre 1949, 1° novembre 1950 e 1° gennaio 1952 che hanno apportato modificazioni alla ripartizione territoriale degli uffici ed aggiunte all'elenco delle Circoscrizioni e dei Compartimenti doganali d'ispezione;

Determina:

E' istituita la sezione doganale di Forlì dipendente dalla dogana di Bologna alla quale saranno attribuite dalla competente direzione della Circoscrizione doganale le facoltà di cui all'art. 3 del regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

(6521)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Autorizzazione alla S.p.A. « Magazzini generali fiduciari di Mantova » a ricevere in deposito nella succursale di Carpi del Magazzino generale da essa esercitato, merci varie nazionali e nazionalizzate, oltre il formaggio grana reggiano-parmigiano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato col regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1927, con il quale la S.p.A. Magazzini generali fiduciari di Mantova fu autorizzata all'esercizio di un Magazzino generale;

Visto il decreto ministeriale 21 agosto 1942, con cui la Società venne poi autorizzata ad istituire ed a gestire in Carpi (Modena), località Quartirolo, una succursale del predetto Magazzino generale per il deposito di formaggio grana reggiano-parmigiano;

Vista l'istanza in data 11 gennaio 1963 con la quale la Società chiede di essere autorizzata a ricevere in deposito in detta succursale merci varie nazionali e nazionalizzate in luogo del solo formaggio grana reggiano-parmigiano;

Viste le planimetrie dei locali della succursale e la relativa relazione di perizia presentate a corredo della istanza;

Visto il parere favorevole all'accoglimento della istanza espresso dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena, con la deliberazione n. 85 del 20 febbraio 1963;

Decreta:

Articolo unico.

La S.p.A. Magazzini generali fiduciari di Mantova è autorizzata a ricevere in deposito nella succursale del Magazzino generale da essa esercitato, sita in Carpi (Modena), località Quartirolo, merci varie nazionali e nazionalizzate, oltre il formaggio grana reggiano-parmigiano.

Dette merci possono essere depositate nel locale della succursale appositamente apprestato, della superficie di mq. 500 circa e separato dagli ambienti destinati al deposito del formaggio, meglio descritto nella perizia e nella planimetria presentate a corredo della istanza citata nelle premesse.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(6519)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1963.

Approvazione dello stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 5 maggio 1951, n. 456, che apporta alcune modifiche alla precitata legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto l'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, in base al quale è stata costituita una gestione speciale in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti;

Esaminato l'unito stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e l'appendice n. 1 delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1963-64;

Decreta:

Sono approvati lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ed il preventivo delle entrate e delle spese della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti » per l'esercizio 1963-64 di cui alle tabelle *A* e *B*, allegate al presente decreto.

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro: BERTINELLI

TABELLA A

STATO DI PREVISIONE

delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

CAPITOLO Numero	CAPITOLO Denominazione	Importo
		Lire
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	3.000.000.000
	PARTE I. — ENTRATE	
	TITOLO I. — *Entrate ordinarie*	
1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62 legge 29 aprile 1949, n. 264)	8.000.000.000
2	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949	40.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	700.000.000
	Totale entrate ordinarie . . .	8.740.000.000
	TITOLO II. — *Entrate straordinarie*	
4	Assegnazioni straordinarie dello Stato . .	*per memoria*
5	Contributi straordinari sulla gestione della assicurazione contro la disoccupazione .	25.000.000.000
6	Contributi ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed Amministrazioni varie	*per memoria*
7	Ricuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali e ai corsi per giovani lavoratori	2.000.000.000
8	Ricuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento	900.000.000
9	Entrate per vendite di beni prodotti dai corsi o residuati. Entrate diverse	*per memoria*
10	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) di parte delle spese sostenute per la riqualificazione dei lavoratori	*per memoria*
11	Rimborso parziale da Paesi della C.E.E. delle spese sostenute per l'addestramento di lavoratori emigrandi	*per memoria*
	Totale entrate straordinarie . . .	27.900.000.000
	Totale generale entrate . . .	39.640.000.000
	PARTE II. — SPESE	
	TITOLO I. — *Spese ordinarie*	
1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati . . .	3.500.000.000
2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	7.000.000.000
3	Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti od istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 5 maggio 1951, n. 456, art. 3, lettera *d*)	19.000.000.000
	Da riportare . . .	29.500.000.000

Numero	CAPITOLO — Denominazione	Importo (Lire)
	Riporto . . .	29.500.000.000
4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	45.000.000
5	Quota parte del contributo annuo dello Stato destinato alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 lett. *a*), legge 19 gennaio 1955, n. 25	4.000.000.000
6	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito	95.000.000
	Totale spese ordinarie . . .	33.640.000.000
	TITOLO II. — *Spese straordinarie*	
7	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62 lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264 da destinarsi alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 lett. *b*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25	6.000.000.000
	Totale spese straordinarie . . .	6.000.000.000
8	Avanzo finanziario della gestione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	*per memoria*
	Totale generale delle spese . . .	39.640.000.000

TABELLA *B*

Appendice n. 1 *allo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ».*

Preventivo delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964.

Numero	CAPITOLO — Denominazione	Importo (Lire)
	Presunto avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente	250.000.000
	TITOLO I. — *Entrate*	
1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori destinato alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20 lett. *a*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	4.000.000.000
	Da riportare . . .	4.250.000.000
	Riporto . . .	4.250.000.000
2	Quota parte del contributo straordinario concesso a favore del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, destinato alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20 lettera *b*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.000.000.000
3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico	100.000.000
4	Contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono (art. 20 lettera *d*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
5	Contributi liberamente versati dai datori di lavoro e da prestatori d'opera, sia singoli che associati (art. 20 lettera *e*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
6	Ammende a carico dei datori di lavoro e degli imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20 lettera *c*) della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*
7	Ricuperi sui finanziamenti ai corsi complementari per apprendisti	300.000.000
8	Entrate diverse	*per memoria*
	Totale delle entrate . . .	10.400.000.000
	Totale generale . . .	10.650.000.000
	TITOLO II. — *Spese*	
1	Sovvenzionamento e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	5.500.000.000
2	Sovvenzionamento di centri di orientamento professionale	550.000.000
3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	600.000.000
4	Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, indennità di degenza ed indennità di assistenza postsanatoriale	4.000.000.000
5	Contribuzioni straordinarie a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*
6	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi nell'esercizio successivo . . .	*per memoria*
	Totale generale delle spese . . .	10.650.000.000

Roma, addì 20 giugno 1963

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

(6487)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Struttura della materia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Pisa, è vacante la cattedra di « Struttura della materia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6583)

Vacanza della cattedra di « Diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari è vacante la cattedra di « Diritto penale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6584)

Vacanza della cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Macerata.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Macerata è vacante la cattedra di « Esegesi delle fonti del diritto romano » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6585)

Vacanza della cattedra di « Tecnica bancaria e professionale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Bari, è vacante la cattedra di « Tecnica bancaria e professionale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6586)

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 1° aprile 1963, registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 1963, registro n. 34 Pubblica istruzione, foglio n. 291, il ricorso straordinario prodotto il 14 settembre 1959 dal prof. Bartolomeo Guadagna contro il Ministero della pubblica istruzione, avverso l'esclusione dal conseguimento dell'abilitazione didattica di cui all'art. 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, è stato respinto.

(6423)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 giugno 1963 i poteri conferiti al p.a. geometra Vincenzo Bonvicini, commissario governativo della Società cooperativa agricola « La Libertà », con sede in Santa Vittoria di Gualtieri (Reggio Emilia), sono stati prorogati fino al 28 dicembre 1963.

(6445)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cattolica di consumo », con sede in Santa Margherita Capannori (Lucca).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° luglio 1963 i poteri conferiti al dott. Roberto Benedetti, commissario governativo della Società cooperativa « Cattolica di Consumo », con sede in Santa Margherita Capannori (Lucca), sono stati prorogati dal 10 giugno al 10 dicembre 1963.

(6446)

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 1° luglio 1963 i poteri conferiti al dott. professore Gennaro Torre, commissario governativo della Società cooperativa « Istituto tecnico Alessandro Manzoni », con sede in Savona, sono stati prorogati dal 28 giugno al 28 ottobre 1963.

(6447)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 giugno 1963 è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Agricola olivicultori », con sede in Ittiri (Sassari), costituita in data 10 maggio 1954 per atto del notaio dott. Antonio Porqueddu ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, il dott. Mario Bonchi.

(6448)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Fra gli agricoltori della zona del comune di Bisaccia », con sede in Bisaccia (Avellino).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 giugno 1963 la Società cooperativa agricola « Fra gli agricoltori della zona del comune di Bisaccia », con sede in Bisaccia (Avellino), costituita per rogito Stingone in data 23 novembre 1944, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Antonio Telaro.

(6450)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa di consumo « Lavoro ed Economia », con sede in Marano Principato (Cosenza).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 giugno 1963 il dott. Pasquale Magarò è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile, liquidatore della Società cooperativa di consumo « Lavoro ed Economia », con sede in Marano Principato (Cosenza), già sciolta con deliberazione dell'assemblea in data 30 settembre 1955, in sostituzione del liquidatore ordinario.

(6451)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

131

Corso dei cambi dell'11 luglio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,04	621,90	622 —	621,95	621,95	622,11	621,95	622,07	622,13	622 —
$ Can.	575,91	575,50	576,20	576,125	574,90	575,92	576,35	575,85	575,75	575,75
Fr. Sv.	143,82	143,80	143,75	143,7775	143,80	143,80	143,76	143,80	143,78	143,80
Kr. D.	90,16	90,14	90,16	90,15	90,15	90,17	90,1125	90,15	90,16	90,16
Kr. N.	87,08	87,05	87,09	87,05	87,05	87,08	87,04	87,05	87,08	87,08
Kr. Sv.	120,05	120,10	120,14	120,10	120 —	120,09	120,12	120,07	120,13	120 —
Fol.	172,70	172,72	172,76	172,73	172,65	172,71	172,75	172,65	172,70	172,70
Fr. B.	12,46	12,465	12,465	12,45875	12,4625	12,47	12,46	12,45	12,46	12,465
Franco francese	126,94	126,95	126,93	126,94	126,90	126,97	126,93	126,95	126,97	126,95
Lst.	1742,48	1741,90	1742,10	1742,15	1741,50	1742,42	1741,80	1742,60	1742,47	1742 —
Dm. occ.	156,22	156,22	156,27	156,245	156,22	156,24	156,25	156,25	156,24	156,25
Scell. Austr.	24,10	24,10	24,10	24,09	24,05	24,11	24,1055	24,10	24,11	24,10
Escudo Port.	21,72	21,72	21,7225	21,725	21,79	21,72	21,71	21,70	21,73	21,72

Media dei titoli dell'11 luglio 1963

Rendita 5 % 1935	106,675
Redimibile 3,50 % 1934	90,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,55
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	94,725
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	102,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1963

1 Dollaro USA	621,95
1 Dollaro canadese	576,237
1 Franco svizzero	143,769
1 Corona danese	90,131
1 Corona norvegese	87,045
1 Corona svedese	120,11
1 Fiorino olandese	172,74
1 Franco belga	12,459
1 Franco francese	126,935
1 Lira sterlina	1741,975
1 Marco germanico	156,247
1 Scellino austriaco	24,098
1 Escudo Port.	21,717

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA ED IL MOLISE NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Ginestra degli Schiavoni

Con decreto provveditoriale n. 31701 in data 26 giugno 1963 è stato approvato, il piano di zona del comune di Ginestra degli Schiavoni, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(6456)

Approvazione del piano di zona del comune di Roccamonfina

Con decreto provveditoriale n. 31702 in data 26 giugno 1963, è stato approvato, il piano di zona del comune di Roccamonfina, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(6457)

Approvazione del piano di zona del comune di Sparanise

Con decreto provveditoriale n. 31703 in data 26 giugno 1963, è stato approvato, il piano di zona del comune di Sparanise, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

(6458)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare della città di Asti

Con decreto provveditoriale in data 25 giugno 1963, numero 16408, è stato approvato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, il piano delle zone da destinare alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare nella città di Asti.

Con lo stesso decreto sono state decise le opposizioni e le osservazioni presentate avverso il piano suddetto.

Il decreto di approvazione, unitamente, agli atti di progetto, sarà depositato nella segreteria comunale a libera visione del pubblico. Il sindaco curerà la notifica, a ciascun proprietario degli immobili compresi nel piano, dell'eseguito deposito entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6479)

MINISTERO DELLA SANITA'

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale del 24 maggio 1963, « Autorizzazione agli uffici sanitari a praticare le vaccinazioni contro le malattie quarantenarie ed a rilasciare i relativi certificati validi per uso internazionale », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 14 giugno 1963, all'art. 1, comma primo, voce *b*), va aggiunto (dopo Bari): « Brindisi ».

(6478)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a centotrentuno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 19 luglio 1962, n. 959, contenente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centotrentuno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Due terzi dei posti di cui sopra sono riservati ai candidati i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio, del titolo di studio qui sotto indicato: laurea in ingegneria civile od industriale conseguita in una Università od Istituto superiore di ingegneria dello Stato. Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono inoltre essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione allo esercizio professionale quando la laurea in ingegneria civile o industriale sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.

Limite di età

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto a 45 anni;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possano cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati e invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati e invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati e invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati e invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per coloro i quali, comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano prestato servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo all'allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario, apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio (gli aspiranti debbono altresì dichiarare di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione);

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'Ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'Ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7, sia per godere del beneficio dell'aumento del limite di età previsto dall'art. 3, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.
Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 6, e quelli residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio e dell'abilitazione prescritta nel precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

B) Estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

C) Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) Certificato penale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

F) Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

G) Documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato penale;
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo dello Stato, quello dei ruoli aggiunti, quello già inquadrato nei ruoli transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri;

1) copia dello stato matricolare su carta da bollo da L. 200, con le note dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma seconda del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina all'impiego ed elevazione del limite massimo di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948

dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, numero 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione dela relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio e i figli degli invalidi per servizio di 1a categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142 oppure un attestato dell'Amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

g) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

r) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

s) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

t) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione competente;

u) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

v) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del

servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

w) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 ed al n. 8) dell'art. 3 del presente bando, dovranno produrre un certificato, su carta bollata da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato servizio per almeno 360 giorni complessivi nel triennio precedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso indicato.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 10.

Svolgimento delle prove

Per lo svolgimento delle prove scritte e di quella orale si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma indicato nel successivo art. 11.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo in Roma.

La prova orale avrà luogo anche in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quella orale i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 11.

Programma di esame

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Parte prima:

Topografia con elementi di geodesia:

Nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica - Triangolazione geodetiche e topografiche.

Misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti.

Poligonazione e livellazione.

Rilevamento plano-altimetrico del terreno - Celerimensura - Elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi .

Compensazione degli errori.

Divisione dei terreni - Ripristino e rettifica dei confini - Calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda:

Economia ed estimo:

Nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime.

Elementi della teoria del valore applicata alle stime.

Fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici.

Principali industrie agrarie.

Beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto.

La teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima.

Stima dei terreni agrari e dei boschi.

Stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili.

Stima delle aziende industriali.

Cenni sulle stime speciali (espropriazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.).

Elementi di stima censuaria (nel nuovo catasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza:

Costruzioni:

Sollecitazioni semplici e composte.

Travi semplici ed armate, reticolate, continue. Archi.

Calcoli di stabilità delle varie strutture. Dei fabbricati. Muri di sostegno. Fondazioni.

Scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati. Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione.

Computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali.

Utilizzazione delle acque. Bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione e industriali.

PROVA ORALE

La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

disposizioni del Codice civile relativo ai beni, alla proprietà, ai contratti;

nozioni sulle leggi di espropriazione per causa di pubblica utilità;

nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;

leggi per la formazione e conservazione del nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame orale è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Art. 12.

Prova orale

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse .

Nella prova orale i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 13.

Graduatoria del concorso

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei,

dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore beneficeranno della esenzione dal periodo di prova.

Art. 15.

Trattamento economico

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica, iniziale ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene conservato il trattamento di cui allo art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1963

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1963
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 184. — BAIOCCHI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (Provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (Provincia di . . . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso a centotrentuno posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva della Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (2) . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . . . di non aver riportato condanne penali (4) di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica Amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università o Istituto di . . . . in data . . . . e della abilitazione professionale e per quanto riguarda gli obblighi militari di (5) . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina qualunque residenza e chiede di voler sostenere la prova in lingua . . . .

. . . . ., li . . . . 19 . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . (6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che dà diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza prole oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente, militarizzato od assimilato, partigiano combattente; deportato dal nemico; assimilato ai combattenti; profugo dalle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (i profughi che godono dell'elevazione del limite massimo di età a 45 anni dovranno altresì dichiarare espressamente di essere disoccupati); decorato al valor militare o promosso per merito di guerra; capo di famiglia numerosa; mutilato od invalido militare o civile di guerra; mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile; perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali; colpito da leggi razziali; licenziato da . . . . (indicare la denominazione dell'Ente) soppresso ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404; dipendente civile di ruolo o dei ruoli aggiunti od inquadrato nei ruoli transitori delle Amministrazioni statali; operai di ruolo dello Stato; sottufficiale delle forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità e non reimpiegato come civile.

(3) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale prestano servizio.

(5809)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a centosessantasette posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e uccessive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1962, n. 2296, registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1963, registro n. 45 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 218, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli a centosessantasette posti di capo tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 1963, n. 3665, registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1963, registro n. 45 bilancio Trasporti, foglio n. 359, con il quale, allo scopo di consentire la partecipazione delle donne al concorso di cui sopra, è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:

Scardia prof. ing. Ugo, ispettore capo superiore.

Membri:

Falcone **prof. ing.** Benedetto, insegnante di istituto tecnico;

De Padova prof. ing. Salvatore, insegnante di istituto tecnico;
Lemmi prof. ing. Pietro, insegnante di istituto tecnico;
Salvatori dott. ing. Ferdinando, ispettore capo;
Salmi dott. ing. Franco, ispettore capo;
Muscia dott. ing. Calogero, direttore centrale a riposo.

Segretario:
Vitiello rag. Umberto, segretario superiore.

Roma, addì 1° giugno 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(6570)

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a sei posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2737, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 258, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sei posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di perito industriale tessile o tintore;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Strambi dott. Eugenio, direttore centrale.

Membri:
Marini dott. Giuseppe, ispettore capo superiore;
Savi prof. dott. Luigi, ispettore capo superiore;
Rosati prof. Antonio, insegnante chimica;
Proietti prof. Leopolda, insegnante chimica.

Segretario:
Albano rag. Giuseppe, segretario capo.

Roma, addì 6 giugno 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(6569)

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a ottantatre posti di aiuto applicato tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1963, n. 2520, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 252, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a ottantatre posti di aiuto applicato tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale, o di scuola tecnica a tipo industriale o di istituto professionale a tipo industriale;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Filippi dott. ing. Giuseppe, ispettore capo superiore.

Membri:
Iacurto dott. Americo, ispettore capo superiore;
Benedetti dott. p. i. Enrico, ispettore capo;
Iannicelli ing. Dante, ispettore capo;
Piergiovanni dott. Pietro, ispettore capo;
Giobbe dott. ing. Pasquale, direttore centrale di 1ª classe a riposo.

Segretario:
Munno rag. Sergio, segretario capo.

Roma, addì 21 giugno 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(6567)

Nomina della Commissione esaminatrice per l'espletamento del concorso pubblico a dieci posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente le norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1963, n. 2738, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1963, registro n. 45 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 259, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di segretario tecnico in prova, nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra candidati muniti del diploma di perito industriale chimico o perito chimico tintore, per le necessità dell'Istituto sperimentale delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

La Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, è composta come segue:

Presidente:
Strambi dott. Eugenio, direttore centrale.

Membri:
Marini dott. Giuseppe, ispettore capo superiore;
Savi prof. dott. Luigi, ispettore capo superiore;
Rosati prof. Antonio, insegnante chimica;
Proietti prof. Leopolda, insegnante chimica.

Segretario:
Causarano Franco, coadiutore capo.

Roma, addì 6 giugno 1963

Il direttore generale: RENZETTI

(6568)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.